



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

**COPIA**

Servizio: ATC Area Tecnica  
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
NR 41 DEL 27/02/2026

**Oggetto :**

AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT B)  
DEL D.LGS N.36/2023, PER LA GESTIONE GENERATORI  
CALORE (CALDAIE) COMUNALI PER L'ANNO 2026– CIG:  
BA97892621

## IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18.12.2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- con deliberazione della Giunta Comunale 112 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 15/P del 13/01/2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

### Dato atto che:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 01051.03 capitolo 0300 del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/28 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per l'adozione degli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

### Atteso che:

- al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività amministrative è necessario appaltare la gestione dei generatori di calore del Comune di Cevo per l'anno 2026;
- le manutenzioni non possono essere effettuate da personale dell'area tecnica manutentiva comunale, ma devono essere assegnate a ditte esterne necessariamente qualificate per l'esecuzione delle prestazioni manutentive da effettuarsi sulle caldaie di proprietà comunale;

**Ritenuto** opportuno, per ragioni di convenienza ed economicità, avvalersi di un unico contraente per il servizio di quanto in oggetto;

**Appurato che** l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto"*;

### Appurato che:

- trattandosi di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;
- l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00;

**Dato atto** che, mediante informale indagine di mercato, è stato individuato nell'operatore economico "Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.", con sede in Darfo Boario terme (BS), Via M. Rigamonti, n.65– C.F. /P.IVA. 02349420980, il soggetto economico in possesso dei requisiti professionali e tecnici in grado di eseguire il servizio di cui si necessita;

**Rammentato che** l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento esclusivamente per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00;

**Considerato che:**

- attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, è stato acquistato idoneo codice identificativo di gara, identificato con CIG: BA97892621;
- alla ditta "Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A." è stato chiesto di produrre idoneo preventivo di spesa recante la propria migliore offerta per la prestazione del servizio in oggetto, che la stessa ha formalizzato, e dalla quale si evince la disponibilità a effettuare il servizio richiesto dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 3.650,00, oltre IVA al 22%, così per un importo complessivamente pari ad € 4.453,00;
- l'offerta viene valutata conveniente, coerente con i prezzi di mercato e le esigenze dell'Ente;

**Verificata** la regolarità della posizione propria dell'operatore economico in ordine ai pagamenti ed agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL così come desumibile dal certificato DURC emesso da INAIL\_52533448 con scadenza validità il 24/05/2026;

**Atteso che** la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

**Ritenuto**, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di affidare - ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – all'operatore economico "Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A." con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti n.65, C.F. /P.IVA. 02349420980, il servizio della gestione dei generatori di calore (caldaie), dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 3.650,00 oltre IVA al 22%, così per un importo complessivamente pari ad € 4.453,00, contestualmente procedendo all'assunzione d'idoneo impegno di spesa e dando atto che verranno eventualmente attivate proroghe in modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Accertata** la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

### DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta “Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.” con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti n.65, C.F. /P.IVA. 02349420980, il servizio della gestione dei generatori di calore (caldaie), dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 3.650,00 oltre IVA al 22%, così per un importo complessivamente pari ad € 4.453,00;
3. **Di impegnare** in favore della ditta incaricata la somma complessiva di € 4.453,00 da imputare al codice di bilancio 01051.03 capitolo 0300 per l'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
4. **Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP 973;
5. **Di dare atto** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
6. **Di dare atto** che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
7. **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
8. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
9. **Di trasmettere** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Manolo Bosio



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **I M P E G N I   D I   S P E S A**

| <b>IMPEGNO</b> | <b>ES.</b> | <b>CAP.</b>   | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                                    | <b>IMPORTO</b> |
|----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12610          | 2026       | 01051.03.0300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 4.453,00       |

#### **Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/02/2026

Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02/03/2026 al 17/03/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi

F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 02/03/2026

Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi